



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DEL 24 DICEMBRE 2014

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n.41 della Società U.S.D. BORGIA 2007**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Borgia 2007 – Atletico Maida del 22.11.2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 300,00*).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### RILEVA

la società reclamante contesta ogni addebito e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto, afferma, che il calciatore Citraro Francesco non avrebbe aggredito il direttore di gara, limitandosi a vivaci proteste e l'arbitro, indietreggiando, avrebbe inciampato su un altro giocatore finendo malamente in terra, così provocandosi le lesioni attestate nel referto medico.

Di conseguenza, argomenta, non sussistevano le circostanze di obiettiva gravità richieste dalla giurisprudenza sportiva per giustificare il provvedimento di sospensione della gara.

Dalla lettura degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, i fatti sono descritti con dovizia di particolari, come accertati dal giudice sportivo e ascritti a carico del calciatore Citraro Francesco.

A parere della Corte sussistevano, quindi, gli estremi per decretare la sospensione della gara, ossia quelle condizioni di oggettiva impossibilità dovute agli atti di concreta intimidazione e di violenza – consumata e tentata – nei confronti del direttore di gara, con conseguenze lesive, attestate da certificato del Pronto Soccorso.

Tenuto conto della estrema gravità degli addebiti, le sanzioni inflitte dal primo giudice alla società sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati ad accezione della penalizzazione dei punti in classifica che è possibile ridurre valutata la fattiva collaborazione dei dirigenti e dei calciatori della società USD Borgia 2007.

#### P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla Società USD BORGIA 2007; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.42 del Sig. CITRARO Francesco ( tesserato Società U.S.D. BORGIA 2007)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica fino al 27 NOVEMBRE 2019).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

## RILEVA

il reclamante contesta il provvedimento impugnato e chiede una riduzione della squalifica in quanto sostiene di non aver aggredito il direttore di gara, limitandosi a vivaci proteste, mentre l'arbitro, indietreggiando, avrebbe inciampato su un altro giocatore finendo malamente in terra, così provocandosi le lesioni attestate da referto medico;

i fatti accertati dal giudice sportivo, descritti con dovizia di particolari negli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, contraddicono la versione del calciatore Citraro Francesco il quale, dopo essere stato espulso per aver rivolto frasi offensive e minacciose all'arbitro, sostava presso l'ingresso degli spogliatoi ritardando l'uscita dal recinto di gioco e continuava a proferire insulti e minacce, ripetendo tale condotta anche alla fine del primo tempo, venendo allontanato dai dirigenti della propria squadra; quindi, al 34° del 2° T. entrava abusivamente in campo scavalcando il recinto di gioco per colpire l'arbitro con due pugni alla nuca, facendolo cadere in terra e tentava ripetutamente di aggredirlo, venendo fermato da suoi compagni di squadra, così causando la sospensione della gara.

la condotta del calciatore è di estrema gravità e non può trovare alcuna giustificazione, tenuto conto della fredda determinazione con cui ha agito e delle conseguenze lesive provocate.

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

**RECLAMO n.43 della Società A.S.D. SILLANUM 2007**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.16 del 4.12.2014 (ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore MUZZI Giovanni fino al 15.2.2015).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

## RILEVA

gli addebiti a carico della società reclamante risultano in maniera chiara ed inequivoca dagli atti ufficiali di gara che, come è noto, hanno il pregio della fede privilegiata, e non possono essere confutati dalle argomentazioni esposte in ricorso.

In particolare, quanto al tentativo di aggressione del calciatore, premesso che nessuna condotta antisportiva potrà mai trovare giustificazione in contestate decisioni arbitrali, nella specie va osservato che dal rapporto ufficiale non emergono i chiari sintomi dell'aggressione individuati dalla giurisprudenza in atti idonei tendenti in modo non equivoco a colpire, che non si concretizzano per l'intervento determinante di terzi, e non per mera desistenza dell'agente.

Appare quindi conforme a giustizia rimodulare la squalifica.

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MUZZI Giovanni fino al 20 gennaio 2015; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.44 della Società U.S.D. PRO CATANZARO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.22 SGS dell'11.12.2014 (omologazione risultato della gara *Virtus Soverato – Pro Catanzaro del 6.12.2014 – Allievi Regionali –*, inibizione del dirigente **PRIAMO** Francesco Saver. fino al 22.2.2015, squalifica dell'allenatore **SAMA** Vito fino al 24.1.2015, squalifica del calciatore **MAURO** Samuele fino al 10.3.2015, squalifica del calciatore **PEZZANO** Stefano per DUE gare effettive).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la Società reclamante;

## RILEVA

preliminarmente va dichiarato parzialmente inammissibile il reclamo contro la homologazione del risultato finale della gara, mancando attestazione di avvenuta trasmissione del ricorso alla società controinteressata, come sancito dall'art.46 comma 5 CGS;  
va, altresì, dichiarato inammissibile il reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Pezzano Stefano, perché non impugnabile a norma dell'art. 45, comma 3, lett.a), CGS.

Quanto alle squalifiche degli altri tesserati, la reclamante ne chiede la riduzione negando qualsiasi minaccia, contatto fisico o violenza nei confronti dell'arbitro, pur ammettendo proteste eccessivamente vivaci e, in particolare, giustifica l'ingresso in campo dell'allenatore Samà e del dirigente Priamo allo scopo di placare gli animi dei calciatori a seguito di un accenno di rissa.

Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, emerge in maniera inequivoca quanto accertato dal giudice sportivo e non si ravvedono nel reclamo motivi validi per confutare tale ricostruzione dei fatti.

Riguardo alle sanzioni, considerata la natura e l'entità dei fatti accertati, possono essere ridotte l'inibizione al dirigente Priamo Francesco S. e la squalifica al calciatore Mauro Samuele.

## P.Q.M.

Preliminarmente, dichiara inammissibile il reclamo contro la homologazione del risultato finale della gara *Virtus Soverato – Pro Catanzaro del 6.12.2014* e avverso la squalifica per due gare del calciatore **PEZZANO** Stefano;

in parziale accoglimento riduce:

l'inibizione del dirigente **PRIAMO** Francesco S. fino al 20 GENNAIO 2015;

la squalifica del calciatore **MAURO** Samuele fino al 1 MARZO 2015;

conferma nel resto;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi